

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

In erano stati predisposti idonei mezzi di estinzione a protezione del deposito di paglia; non erano state adottate le misure di prevenzione incendi, non richiedendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

In tema di tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34, misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, sono in rapporto di specialità rispetto a quelle di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, atteso che nelle prime si rinvencono elementi specializzanti, costituiti dalla indicazione dei mezzi di prevenzione ed estinzione degli incendi, oltre alla menzione espressa dell'obbligo di assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi interessati

Note:

Esito: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il capo b) dell'imputazione da cui assolve gli imputati perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena dell'ammenda di Euro 1.400,00. Rigetta i ricorsi nel resto.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 17218

Sezione: III

cod. 89

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.